



**COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA**  
*Città Metropolitana di Catania*  
**C.F. 82002180873**  
**P. I.V.A. 01180410878**  
via Roma, 82 - CAP 95040

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  
NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELL'ENTE**

Vista la Delibera di G.M. n 77 del 29.09.2020 che ha rimodulato l'assetto organizzativo del Comune di San Michele di Ganzaria;  
Vista la determina sindacale n.35 del 21.11.2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali del servizio Contenzioso del Comune di San Michele di Ganzaria.  
Visto il Regolamento comunale di approvazione di istituzione dell'albo degli Avvocati, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 17 del 30.09.2020, a cui conferire incarichi legali dell'Ente;  
Considerato che il suindicato regolamento è stato regolarmente pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di San Michele di Ganzaria;  
Ritenuto che al responsabile del Servizio è demandato il compito di porre in essere gli atti conseguenziali all'approvazione del regolamento;  
Vista la legge regionale n 30/2000  
Visto il d.lgs 267/200

**RENDE NOTO**

che con il presente avviso si intende procedere ad acquisire le domande di iscrizione dei professionisti abilitati iscritti ai rispettivi Ordini degli Avvocati di appartenenza, e sulla base dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. nr. 17 del 30.09.2020.  
Per la presentazione delle candidature è indicata la data di scadenza del 31 Dicembre 2020.  
Ai fini della presentazione della candidatura dovrà essere compilato il modulo di domanda allegato al presente avviso (ALLEGATO A).  
Il regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. 17 del 30.09.2020 è allegato al presente avviso (ALLEGATO B) e ne costituisce parte integrante in ogni sua parte ivi specificamente normata.  
La presentazione della domanda avverrà in formato digitale, a mezzo casella pec del richiedente e sottoscritta digitalmente (inclusi gli allegati). Pervenendo entro la sopra indicata, all'indirizzo del Comune di San Michele di Ganzaria [prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it](mailto:prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it)

**Il Segretario Generale**  
*Dott.ssa La Morella*

**Oggetto:** Domanda di iscrizione all'Albo comunale degli avvocati patrocinatori del Comune

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,  
P.IVA \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_;

#### CHIEDE

Di essere iscritto all'Albo Comunale degli avvocati patrocinatori dell'Ente del Comune di San Michele di Ganzaria come disciplinato dal relativo regolamento comunale approvato con deliberazione nr. \_\_\_\_\_, qui integralmente richiamato ed accettato in ogni sua parte.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR nr. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

1. Di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_\_ e che non sono intervenute variazioni oppure che sono intervenute le seguenti variazioni: \_\_\_\_\_
2. Di essere oppure di non essere abilitato al Patrocinio innanzi le Magistrature superiori;
3. Di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione (*requisito eventuale*);
4. (*eventuale*) Di partecipare ad una associazione o società professionale, e la presente domanda è effettuata come singolo professionista oppure e la presente domanda è effettuata come società di professionisti o associazione professionale;
5. di essere in regola con l'obbligo formativo minimo di cui all'art, 11 L. 247/2012;
6. di aver patrocinato le seguenti cause, come stabilito dall'art. 4, par. 2 del Regolamento;
7. di optare per i seguenti settori di attività \_\_\_\_\_ (massimo due fra quelli indicati all'art. 3 del Regolamento comunale);
8. non sussistono cause ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
9. non ha riportato condanne penali e/o sanzioni disciplinari;
10. non sussistono situazioni di incompatibilità all'iscrizione di cui all'art. 5 del Regolamento comunale, ed in particolare:
  - non svolge incarichi pubblici per l'Ente e non ha in corso, a detto momento della presentazione, cause promosse contro il Comune di San Michele di Ganzaria, sia in proprio che nell'interesse di propri Assistiti;
  - nel caso in cui intenda promuovere un giudizio contro il Comune di San Michele di Ganzaria per conto di un proprio assistito, ovvero assuma incarichi in conflitto con la difesa e rappresentanza dell'Ente si procederà, a cura del Responsabile Servizio Contenzioso, alla cancellazione dall'albo, senza poter vantare pretesa alcuna o diritti di sorta;
  - Non sussiste situazione di conflitto di interessi o comunque tale da interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale, ai sensi dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense;
  - l'assunzione della difesa o patrocinio dell'ente non determina violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte Assistita o Cliente;
  - si impegna a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa o consulenza in conflitto di interessi con il Comune di San Michele di Ganzaria per la durata del rapporto instaurato;

- accetta tutte le disposizioni contenute nel Regolamento, anche con riguardo alle tariffe, ivi previste, e si impegna alla comunicazione di ogni circostanza sopravvenuta ostativa al mantenimento dell'iscrizione;
- indica che il regime fiscale applicabile è il seguente \_\_\_\_\_

Allega al presente:

- documento di identità in corso di validità;
- tessera professionale in corso di validità;
- copia della polizza assicurativa professionale in essere;
- *curriculum vitae*

*Firma dell'Avvocato*

**COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA****CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA****REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE****Art. 1- Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina degli incarichi di assistenza difesa e patrocinio legale del Comune di San Michele di Ganzaria in ogni sede, giudiziaria e non, in ogni grado ed in qualunque fase, e ciò mediante conferimento di incarichi a professionisti esterni all'Ente.
2. Il conferimento di ogni incarico è disciplinato inderogabilmente dalle disposizioni seguenti al fine di assicurare all'azione amministrativa il rispetto dei principi di imparzialità, economia, efficacia, efficienza, parità di trattamento e rotazione fra professionisti, trasparenza.

**Art. 2 – Definizioni**

*In ordine al presente regolamento si intendono:*

- Ente Assistito il Comune di San Michele di Ganzaria che incarica un professionista al fine di dirimere una controversia o di assicurare la propria difesa e patrocinio in contenziosi di ogni natura già in essere;
- Professionista incaricato: soggetto libero professionista, iscritto regolarmente ad un Ordine Forense sul territorio della Repubblica esterno all'ente che assume la difesa o patrocinio dell'Ente alle condizioni di cui al disciplinare di incarico;
- Albo Comunale: elenco comunale di professionisti esterni strutturato nei termini di cui al presente regolamento;
- Incarichi legali: rapporti di collaborazione professionale, che non danno luogo a creazione di pubblico impiego, con professionista iscritto ad un Ordine forense della Repubblica ed altresì iscritto all'Albo comunale, al fine di assicurare all'Ente l'assistenza, difesa e patrocinio sia in fase stragiudiziale che giudiziale, inclusa quella esecutiva e di ottemperanza, in ogni sede giudiziaria e non;
- Disciplinare di incarico: documento che governa inderogabilmente anche dal punto di vista economico i rapporti tra Ente e professionista incaricato in punto di esecuzione dell'incarico nei termini di cui al presente regolamento.

**Art. 3- Struttura dell'Albo comunale**

L'albo si struttura in cinque sezioni, così divise:

- Sezione A - Contenzioso Amministrativo;
- Sezione B -Contenzioso civile per assistenza e patrocinio presso Tribunale- Corte di Appello- Cassazione sez. civili;
- Sezione C- contenzioso Penale, per l'assistenza e il patrocinio presso Tribunale – Corte di Appello - Cassazione sez. Penali;
- Sezione D – Contenzioso Tributario;
- Sezione E – Contenzioso Lavoralistico;

**Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo comunale i professionisti, singoli o associati, iscritti ad un ordine forense della Repubblica, e che posseggano i seguenti requisiti:

- Possesso cittadinanza italiana;
  - Capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - Assenza di condanne penali o di misure di prevenzione che riguardano provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - Assenza di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di disciplina;
  - Iscrizione albo Avvocati di appartenenza da almeno 5 anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 2 anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso civile, tributario e del lavoro;
  - Comprovata esperienza e continuità professionale nei settori richiesti.
2. Ai fini della dimostrazione dell'esperienza professionale il professionista che intende presentare domanda di iscrizione all'Albo comunale deve fornire, una propria autocertificazione resa ai sensi dall'art. 46 del DPR 445/2000, attestante di essere in regola con l'obbligo formativo minimo di cui all'art. 11 della legge nr. 247/2012, ed inoltre specificatamente indicare:
- La partecipazione ad almeno nr. 10 udienze e/o camere di consiglio in ambito penale ( non rilevando le mere udienze di rinvio o di smistamento);
  - La partecipazione al almeno nr. 5 udienze o camere di consiglio di civile, rito del lavoro, amministrativo, tributario;
  - L'autocertificazione è resa su apposito modulo allegato al presente regolamento.

#### **Art. 5 – Incompatibilità all'iscrizione ed al mantenimento nell'Albo comunale**

- 1- Non possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i professionisti che svolgono incarichi pubblici per l'Ente ovvero che abbiano in corso al momento della domanda cause promosse contro il Comune di San Michele di Ganzaria, sia in proprio che nell'interesse di propri Assistiti.
- 2- Nel caso in cui il professionista iscritto all'albo comunale promuova un giudizio contro il Comune di San Michele di Ganzaria per conto di un proprio assistito o in proprio si procede, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, alla sua immediata cancellazione dall'Albo, senza che il professionista possa vantare pretesa alcuna.
- 3- Ai sensi dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo comunale è esclusa per il professionista che assumendo la difesa o il patrocinio dell'Ente possa venirsi a trovare in situazione di conflitto di interessi o tale da interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

#### **Art. 6- Domanda di iscrizione all'Albo comunale**

1. L'iscrizione nell'Albo comunale avviene su richiesta del professionista che posseda i titoli di cui al precedente art. 4 e che non versi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista presentata alla pec del protocollo, deve contenere la seguente documentazione in forma di autocertificazione resa con le modalità di cui al DPR 445/2000:
  - Iscrizione all'Ordine professionale con indicazione della data di prima iscrizione ed eventuali successive variazioni;
  - Eventuali abilitazioni al patrocinio innanzi le Magistrature Superiori e titoli di specializzazioni (esempio master, dottorato di ricerca etc)
  - Eventuale partecipazione ad associazioni o società professionale, con specificazione se la domanda di iscrizione è effettuata come singolo professionista o come società di professionisti o associazione professionale (e in tale secondo caso tutti i documenti di cui al presente articolo devono essere riferiti a ciascun componente);
  - Elenco delle udienze o camere di consiglio di cui al superiore art. 4, giusta compilazione del relativo modulo allegato al presente regolamento sub, All. A;

- La scelta di massimo due settori di attività fra quelli indicati nell'art. 3 del presente regolamento;
  - Assenze di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - Assenze di pregresse condanne penali e/o disciplinari;
  - Assenza di situazioni di incompatibilità all'iscrizione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa o consulenza in conflitto di interessi con il Comune di San Michele di Ganzaria per la durata del rapporto instaurato;
  - Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, incluso il disciplinare di incarico, ed impegno alla comunicazione tempestiva di ogni circostanza sopravvenuta ostativa al mantenimento dell'iscrizione;
  - Codice fiscale e partita IVA, con specifica attestazione del regime fiscale applicabile al professionista;
  - Copia della polizza assicurativa professionale;
  - Curriculum vitae;
- il Comune si riserva il controllo su ogni tipo di autocertificazione resa dal professionista.

#### **Art. 7- Affidamento degli incarichi a professionisti iscritti all'Albo comunale**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del servizio Contenzioso, previa apposita dettagliata relazione del Responsabile del settore cui afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

La scelta del professionista incaricato è effettuata dal Responsabile del Servizio avuto riguardo ai nominativi presenti nella specifica sezione dell'Albo comunale interessata, con applicazione del criterio di rotazione dei professionisti, nel rispetto del seguente principi:

- Rotazione e parità di trattamento dei professionisti;
- Tipologia del contenzioso;
- Specializzazione ed esperienza risultanti dal curriculum vitae;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi conferiti avente lo stesso oggetto;

E' rimessa all'Amministrazione la facoltà, ove l'unità dei casi da trattare o la natura della controversia lo richieda, di derogare al meccanismo della rotazione, come pure, in casi peculiari che richiedano una specializzazione specifica, avvalersi di professionista non iscritto all'Albo, dandone adeguata motivazione.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico che andrà a regolamentare la prestazione stessa, e che dovrà contenere, oltre all'accettazione del presente regolamento le prescrizioni di cui al successivo art. 8.

Non possono di norma essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo il caso eccezionale in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto.

#### **Art. 8- Disciplinare di incarico**

Gli incarichi conferiti nei termini di cui al precedente articolo sono regolati da apposito disciplinare di patrocinio, che deve contenere le seguenti prescrizioni:

- Valore della causa o sua natura;

- L'impegno di non accettare incarichi da terzi contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico e specificato dal superiore art. 5;
- La determinazione degli onorari e diritti del professionista come previsti dal successivo art. 9, in caso di transazione della causa il professionista incaricato, riceverà il compenso previsto dall'art. 9 ridotto in misura percentuale alla attività processuale espletata;
- L'obbligo per il legale incaricato di
  - a) rendere un parere pro bono e pro veritate iniziale sulla vicenda, sulla sua configurazione giuridica, sulle prospettive del giudizio;
  - b) aggiornare dopo ogni udienza l'ente sulle attività inerenti la causa, allegando la relativa documentazione e relazionando brevemente nel merito;
  - c) di predisporre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per il comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
  - d) di non azionare procedure monitorie contro il Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
  - e) di rendere pareri, qualora richiesti dal Comune, su questioni attinenti al contenzioso di cui è incaricato, o sulla necessità o opportunità di proseguire il contenzioso in essere nei successivi gradi di giudizio;
  - f) di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi. In ogni caso l'Ente si riserva la facoltà di scegliere altro professionista per ogni successivo grado di giudizio;
  - g) di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - h) di fornire tutti i propri recapiti (pec, posta elettronica ordinaria, telefono) atti ad assicurare la pronta reperibilità.

#### Art. 9- Determinazione degli onorari

1. Il corrispettivo al professionista incaricato viene fissato, nell'ambito dei giudizi civili e del lavoro, ed in ipotesi in cui si possa definire il valore della controversia, nelle misure di seguito indicate:

AUTORITA'	VALORE IN EURO	COMPENSO
GIUDICE DI PACE	Fino 5.200,00	Euro 600 oltre CPA e IVA
	Da euro 5.200,00 a euro 26.0000,00	Euro 1.104,00 oltre CPA e IVA
TRIBUNALE	Fino 5.200,00	Euro 789,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 5.201,00 a euro 26.000,00	Euro 1.369,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 26.001,00 a euro 52.000,00	Euro 1.986,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 52.001,00 a euro 260.000,00	Euro 2.500,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 260.001,00 a euro 520.000,00	Euro 3.000,00 oltre CPA e IVA
	Superiore a euro 520.001,00	Tariffe di cui al d.m. 55/14 decurtate del 50%
Corte di appello	Fino 5.200,00	Euro 1.000,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 5.201,00 a euro 26.000,00	Euro 1.500,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 26.001,00 a euro 52.000,00	Euro 2.000,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 52.001,00 a euro 260.000,00	Euro 2.500,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 260.001,00 a euro 520.000,00	Euro 3.000,00 oltre CPA e IVA
	Superiore a euro 520.000,00	Tariffe di cui la d.m. 55/14 decurtate del 50%
Corte di Cassazione	Fino 5.200,00	Euro 1.000,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 5.201,00 a euro 26.000,00	Euro 1.400,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 26.001,00 a euro 52.000,00	Euro 2.000,00 oltre CPA e IVA

	Da euro 52.001,00 a euro 260.000,00	Euro 2.500,00 oltre CPA e IVA
	Da euro 260.001,00 a euro 520.000,00	Euro 3.000,00 oltre CPA e IVA
	Superiore a euro 520.000,00	Tariffe di cui la d.m. 55/14 decurtate del 50%

2. **Nell'ambito dei giudizi di carattere Tributario**, ed in ipotesi in cui si possa definire il valore della controversia, si assume valido, ai fini della determinazione del compenso professionale, il riferimento ai valori indicati nell'ambito dei giudizi civili, avuto riguardo a quelli specificati per le cause innanzi al Tribunale per i ricorsi da introdurre innanzi la Commissione Tributaria Regionale, e a quelli per il ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione.
3. **Per i giudizi di carattere amministrativo** ed in ipotesi in cui si possa definire il valore della controversia, si assume valido, ai fini della determinazione del compenso professionale, il riferimento ai valori indicati nell'ambito dei giudizi civili, avuto riguardo a quelli specificati per le cause innanzi al Tribunale per i ricorsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, e alla Corte di Appello per i giudizi da introdurre innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa e Consiglio di Stato, e a quelli per il ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione.
4. **Per le cause di valore indeterminato** si applicheranno i seguenti importi:

AUTORITA'	COMPENSO
Tribunale	Euro 1.700,00 oltre CPA e IVA
Corte di Appello	Euro 2.500,00 oltre CPA e IVA
Tribunale Amministrativo regionale	Euro 2.000,00 oltre CPA e IVA
Consiglio di Giustizia Amministrativa	Euro 3.500,00 oltre CPA e IVA
Corte di Cassazione	Euro 4.000,00 oltre CPA e IVA

5. Nell'ambito dei giudizi penali, si applicano le voci di calcolo di cui al d.m. 55/2014 s.m.i. per ogni fase ed Autorità, considerate sempre nel minimo e con riduzione di 1/3 del valore ottenuto.
6. Resta fermo, in ogni caso, l'importo massimo liquidabile per singolo incarico di euro 10.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti.
7. Eventuali spese sostenute verranno rimborsate previa documentazione analitica dei costi sostenuti e documentazione probante, mediante impegno di spesa e liquidazione a cura del responsabile del servizio contenzioso. E' escluso, in ogni caso, il rimborso di spese di trasferta con l'unica eccezione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
8. L'ente non risponde della eventuale insolvenza di controparte, mentre ha diritto al rimborso delle spese legali effettivamente sostenute se liquidate dal Giudice e recuperate dal professionista incaricato.

#### **Art. 10- Cancellazione dall'Albo Comunale**

E' disposta la cancellazione d'ufficio dall'Albo comunale dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'albo comunale;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico per due volte consecutive;

- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze rilevate dal Servizio contenzioso e previamente contestate al professionista.

#### **Art. 11- Durata dell'iscrizione e aggiornamento**

Una volta disposta l'iscrizione del professionista la medesima non è soggetta a termine di cancellazione; è disposto comunque l'aggiornamento annuale dell'Albo comunale.

#### **Art. 12 – Pubblicità**

L'albo comunale dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'Albo il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale web dell'ente e presso gli ordini degli avvocati.

L'elenco dei professionisti è pubblico, i dati raccolti saranno trattati per i soli fini di formazione dell'albo e dell'eventuale incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 13- Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico forense.